

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni (1514)	153
PRESIDENTE	153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
BAGHINO	159
CARRI	159, 161
CIACCI	153, 159
FOSCARINI	156
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
GUERRINI	161
MAROCCO	158
PICCINELLI	156, 157, 158
POLI, <i>Relatore</i>	155, 156, 158, 160
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	161

La seduta comincia alle 10.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni (1514).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

CIACCI. Il gruppo comunista, che ha sempre sostenuto l'abolizione degli appalti, è in linea di principio favorevole al provvedimento n. 1514 che prevede l'inserimento nei ruoli dell'Azienda delle ferrovie dello Stato dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni.

Siamo favorevoli anche perché questo provvedimento tende — anche se forse dovrebbe tendere ancora di più in questa direzione — a garantire il posto di lavoro ai lavoratori che attualmente dipendono da quelle ditte appaltatrici.

Vorrei però osservare che l'articolato del provvedimento presentato dal Governo è a mio avviso contraddittorio, insufficiente, limitativo ed anche lesivo degli interessi dei dipendenti delle aziende appaltatrici. Per esempio, all'articolo 2 del disegno di legge si prevede un limite di età per il passaggio dei lavoratori all'Azienda delle ferrovie dello Stato. Il limite è di 50 anni, o di 55 nel caso di anzianità accertata superiore ai sette anni nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici. Probabilmente hanno indotto a questa formulazione implicazioni di carattere giuridico, ma io vorrei ugualmente far osservare che questa direzione contrasta con l'articolo 1 del disegno di legge che prevede il passaggio dei dipendenti senza fare alcuna eccezione. Inoltre questa diversità di anzianità dovrebbe essere eliminata perché, come i colleghi e il rappresentante del Governo sanno, è regola generale, è regola sindacale e contrattuale che quando un servizio passa da una ditta ad un'altra, vi passa anche il personale il quale ovviamente non è responsabile, nel bene e nel male di questo passaggio. Chi di voi ha esperienza contrattualistica sindacale, sa che nei contratti di lavoro è sancito — almeno per quanto riguarda il settore metalmeccanico — il principio del passaggio dei dipendenti dalla vecchia alla nuova azienda, nel caso in cui avvenga un passaggio di proprietà. Pertanto, se questo principio vale per le aziende private, tanto più dovrebbe valere per lo Stato perché, anche se fossero soltanto 10 o 20 i lavoratori danneggiati, si tratterebbe pur sempre di una discriminazione insopportabile.

Mi sia permessa un'altra osservazione per quanto riguarda il periodo di prova di cui si parla al primo comma dell'articolo 3. Credo che i colleghi non abbiano difficoltà a convenire con noi che, se si tratta di lavoratori che per anni hanno prestato servizio alle dipendenze di una ditta appaltatrice, la prova può considerarsi già effettuata. In caso contrario, non si potrebbe capire come persone che hanno svolto per tanto tempo delle mansioni con una determinata qualifica presso un'azienda appaltatrice, non siano più in grado di svolgere le stesse mansioni proprio al momento della cessione dell'appalto all'Azienda dello Stato. Credo di sapere che il problema è stato discusso con i sindacati, e che si tratta di una formalità; tuttavia non vorrei che quella che oggi sembra una formalità, nella pratica si traducesse poi in un danno nei confronti dei lavoratori, nella fattispecie

forse di poche unità di lavoratori, ma quello che conta è il principio.

Devo poi sottolineare che non mi sembra molto giusta la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3; è vero che viene lasciato un mese di tempo per acquisire il titolo di studio necessario, e cioè la licenza della quinta elementare, per l'inquadramento nel gruppo inferiore, perché bisognerebbe trovare un altro accorgimento, perché forse un mese è un periodo di tempo troppo limitato. Fatta eccezione per la licenza elementare, gli altri titoli di studio non dovrebbero rappresentare un problema, perché saranno le qualifiche assegnate ai lavoratori sulla base delle mansioni effettivamente svolte a dirci se essi sono in grado di adempiere determinati compiti.

All'articolo 4 si dice che gli inquadramenti sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto. Io ritengo che questo limite — che in pratica può anche essere superato dato che l'Azienda delle ferrovie dello Stato, dovendo rispettare tutta una serie di leggi e di accordi, probabilmente non potrà sottoporre i lavoratori che provengono dalle aziende appaltatrici allo stesso ritmo di lavoro al quale vengono oggi sottoposti — debba essere tolto perché, ripeto, si deve sancire, come avviene nelle aziende private, il principio della salvaguardia del posto di lavoro quando avviene un passaggio o un assorbimento. Ho esperienza, per esempio, di passaggi di aziende di auto-transporti privati ad aziende municipalizzate: in questo caso il personale è stato completamente trasferito e si sono trovate delle norme transitorie che hanno permesso questo passaggio.

Un'altra osservazione che vorrei fare riguarda il quarto comma dell'articolo 4 che dice: « Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici. I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno ». Mi sembra che vi sia una incongruenza. Non si capisce perché il limite di età per quanto riguarda i dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori sia di cinquanta o di cinquantacin-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

que anni, mentre per questi vi sia un limite di 45 anni.

L'ultima osservazione, che certo il Governo non avrà difficoltà a prendere in considerazione, riguarda l'articolo 1 che al secondo comma recita: « Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il servizio indicato al primo comma alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento dei servizi ferroviari, con imprese appaltatrici ». Il disegno di legge è stato presentato il 23 gennaio e allora si poteva capire la validità della data del 1° settembre 1972 prevista dal secondo comma. Ma essendo già passati cinque mesi credo che dovremmo spostare questa data quanto meno al 1° maggio 1973, per mantenere la proporzione che obiettivamente esiste nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

POLI, Relatore. Credo che la preannunciata presentazione di emendamenti in modo così massiccio comporti un esame del provvedimento che certamente ritarderebbe la sua approvazione. I colleghi comunisti si devono rendere conto che questo provvedimento è atteso con ansia da una grande categoria di persone. È un provvedimento che forse può avere qualche difetto, ma, come ho già accennato nella mia relazione, ricalca i principi già applicati ad altri lavoratori di ditte appaltatrici assorbiti dall'amministrazione ferroviaria, per cui non possiamo usare due pesi e due misure altrimenti agevoleremmo troppo una categoria e danneggeremmo di converso tutte le altre che non hanno beneficiato di questo provvedimento. Prego quindi i colleghi comunisti di rivedere in proposito il loro atteggiamento.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Questo è un provvedimento cui si è giunti dopo l'ultima vertenza con i sindacati nel settembre scorso, e si deve alla mediazione finale del Presidente del Consiglio se siamo arrivati all'inquadramento attuale.

Per quanto riguarda le proposte di emendamento preannunciate, mi pare di ricordare, dalla discussione svoltasi nella precedente seduta, che l'unico accettabile è quello tendente a concedere un certo periodo di tempo per conseguire il titolo di studio; per quanto ri-

guarda tutti gli altri, è opportuno riflettere, perché anche i diversi incontri avvenuti con i sindacati non ci hanno fatto approdare a conclusioni precise. L'unica cosa certa sembra essere l'opportunità di non abbandonare la linea di condotta fin qui seguita dalla azienda ferroviaria, e di sottoporre il nuovo personale ad un controllo e ad una prova rigorosi.

Per quanto riguarda i tempi e le scadenze fissate del disegno di legge, essi sono stati inseriti a garanzia delle aziende, anche per evitare il determinarsi di situazioni anomale; pertanto è stato necessario fissare una data, il 1° settembre 1972, anteriore a quella dell'accordo intercorso.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti sono contrario perché la tendenza in atto all'eliminazione degli appalti e al loro assorbimento in aziende pubbliche ci consiglia di seguire una strada che non può non essere la strada già a suo tempo seguita e stabilita per la soppressione di altri appalti. Prego quindi i colleghi di non insistere su questi emendamenti, tranne quello che riguarda il titolo di studio perché effettivamente vi può essere il caso di qualcuno che non abbia il titolo di studio e dobbiamo pertanto consentirgli di poter ottenerlo in breve tempo.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica, debbo far rilevare che questi lavoratori, che attualmente svolgono un certo servizio, quando passeranno alle ferrovie potranno anche essere adibiti ad altri servizi e quindi l'idoneità fisica deve essere l'idoneità fisica in genere prevista per il ferroviere.

Per quanto riguarda l'assunzione in prova faccio presente che nessuno può essere assunto dallo Stato senza un periodo di prova.

Raccomando quindi alla Commissione una rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

servizio indicato al primo comma alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento dei servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.

Gli onorevoli Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Foscarini e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento: *Sopprimere il secondo comma dalle parole: « e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge » fino alla fine.*

FOSCARINI. La nostra proposta tende ad eliminare eventuali criteri di discriminazione. Perché se, per un paradosso, le ditte licenziassero tutti i dipendenti e ne assumessero degli altri, nessuno sarebbe inquadrato nei ruoli della azienda ferroviaria.

POLI, *Relatore*. Attualmente tra ferrovie e aziende appaltatrici vi è un rapporto di continuo controllo che avviene sulla base di elenchi consegnati alle ferrovie. Questo rapporto prevede che le ditte appaltatrici non possono assumere né licenziare nessuno senza prima l'approvazione dell'amministrazione ferroviaria. Vi può essere il caso di licenziamento per motivi di eccezionale gravità, ma evidentemente non si può prevedere una eccezione per questi casi.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Vorrei chiarire che abbiamo stabilito di ammettere all'inquadramento coloro che risultassero occupati alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro con imprese appaltatrici, per garantire ancora di più coloro che sono attualmente in servizio, per evitare, cioè la ipotesi che qualcuno possa essersi licenziato in quel periodo e poi ci abbia ripensato e abbia chiesto di essere assunto di nuovo.

PICCINELLI. Penso che si possa tranquillamente accettare l'emendamento che garantisce ancora di più il lavoratore di fronte ad eventuali licenziamenti da parte delle imprese appaltatrici.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Visto l'orientamento che si è verificato, mi rimetto alla Commissione.

POLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 dalle parole « e che » fino alla fine, di cui l'onorevole Pani ha proposto la soppressione.

(È respinta).

Si intende pertanto soppressa l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, in seguito all'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori, che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.

Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il servizio indicato al primo comma alla data del 1° settembre 1972.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è altresì subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 1.

L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'utilizzazione avverrà nelle mansioni per le quali il personale sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole a cominciare da « ad eccezione del limite » fino a « ditte appaltatrici ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, al primo comma dell'articolo 2, la frase di cui il deputato Pani ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È approvata).

L'emendamento Pani ed altri è pertanto precluso.

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la seconda parte del secondo comma a partire dalle parole « alla data di » con le parole: « entro 6 mesi dalla data di assunzione ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Già la volta scorsa abbiamo discusso sul tema della licenza elementare, che viene nuovamente affrontato all'articolo 3. Qui invece si parla del titolo di studio necessario per l'inquadramento in categorie e posizioni diverse che deve essere posseduto nel termine di cui all'articolo 1. Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Pani ed altri al secondo comma.

(È respinto).

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Sono considerati idonei fisicamente tutti i dipendenti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Pani ed altri al terzo comma.

(È respinto).

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

PICCINELLI. Questa norma non può essere soppressa, perché inserita a tutela dei lavoratori.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 2 di cui il deputato Pani ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pani ed altri è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

L'inquadramento non viene disposto in mancanza del titolo di studio di licenza elementare.

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « in prova » e « di prima assunzione ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione al primo comma, dell'articolo 3 le parole di cui il de-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

putato Pani ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pani ed altri è pertanto precluso.

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, di cui il deputato Pani ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pani ed altri è pertanto precluso.

I deputati Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Ballarin e Foscarin hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

MAROCCO. In sostituzione del titolo di studio, si dovrebbero considerare validi 5 anni di lavoro prestato, anche perché il periodo di prova garantisce come idoneità.

POLI, *Relatore*. È opportuno sostituire il titolo di studio con il servizio prestato, perché sappiamo che in pratica è impossibile, a 52-55 anni, tornare a scuola per prendere la licenza elementare.

PICCINELLI. Però, parlando di 5 anni di servizio prestato, creiamo una sperequazione nei confronti di coloro che hanno al loro attivo un minore numero di anni di servizio.

PRESIDENTE. I deputati Marzotto Caotorta e Marocco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:
« In mancanza del titolo di studio di licenza elementare l'interessato, dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso ».

MAROCCO. Certamente è impensabile che un dipendente dello Stato non sia in possesso di un minimo di titolo di studio. Dobbiamo quindi dare la possibilità a chi ne sia sprovvisto, fissando un limite di tempo, di prendere la licenza elementare.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo è favorevole all'emendamento Marzotto Caotorta e Marocco e contrario all'emendamento Pani ed altri.

POLI, *Relatore*. Concordo con il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Pani ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Marzotto Caotorta e Marocco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 3.

L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1° marzo 1972 e il 31 agosto 1972.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

In mancanza di titolo di studio di licenza elementare l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

(È approvato).

Gli onorevoli Pani, Guglielmino, Ciacci, Korach, Carri, Foscarini e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

Il servizio svolto alle dipendenze delle ditte appaltatrici fino alla data del 31 agosto 1972 è valutato per intero fino a un massimo di sei anni e per metà per gli anni eccedenti, sia ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio, sia ai fini degli aumenti periodici di stipendio per l'anzianità eccedente ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo è contrario.

POLI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-bis:

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti:

personale degli uffici . . . n.	48
personale dell'esercizio . . . »	1.428

Il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con proprio decreto, ripartirà fra le singole qualifiche interessate all'inquadramento, i sopraindicati contingenti di posti in aumento.

Le vacanze nelle qualifiche interessate all'inquadramento, limitatamente agli aumenti di organico del personale dell'esercizio di cui al precedente comma, e di cui all'articolo 9 della legge 1971, n. 880, eventualmente residue dopo la sistemazione del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e di cui all'articolo 6 della legge 1971, n. 880, saranno coperte per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, cui potranno partecipare i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuità nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1° settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici. I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno.

Gli interessati verranno iscritti in graduatorie compartimentali distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato secondo le modalità e i criteri indicati nel precedente articolo 3.

BAGHINO. A proposito dei quantitativi di posti, vorrei conoscere dal sottosegretario

come ci si comporterà nel caso che il personale delle ditte appaltatrici ammonti a due-mila unità mentre il contingente ritenuto necessario sia di 1.900 posti.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Avviene esattamente l'inverso, perché i dipendenti delle ditte appaltatrici sono in numero molto inferiore alla quantità dei posti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pani, Guglielmino, Korak, Ciacci, Fòscarini e Carri hanno presentato il seguente emendamento al quarto comma:

« *Sopprimere le parole:* « fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno ».

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Come ho già detto, il Governo è contrario all'emendamento Pani ed altri.

CARRI. Insistiamo su questo emendamento. Tenuto conto delle disposizioni nell'articolo 2 che prevede il limite di età di 50 anni (o di 55 in caso di anzianità superiore ai 7 anni), non si vede perché questo limite debba essere ridotto a 45 anni per questi lavoratori.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Abbiamo previsto un limite di 45 anni di età perché vogliamo operare una scelta tra elementi più giovani.

CIACCI. Desidero fare due considerazioni: l'una inerente all'efficienza dei lavoratori in questione, l'altra relativa ad un criterio di giustizia. Per quanto riguarda l'efficienza, non vedo perché, se agli articoli precedenti sono considerati idonei coloro che hanno 50-55 anni, non si possano considerare idonei a tale età anche i lavoratori di cui si parla all'articolo 4. Capisco certo il desiderio esposto dall'onorevole rappresentante del Governo e che riecheggia l'esigenza degli imprenditori di avere a disposizione manodopera la più giovane possibile: però si tratta di un criterio efficientistico esasperato, che non può in questo caso essere accolto, dal momento che abbiamo già, in proposito, stabilito criteri diversi ai precedenti articoli.

Il nostro emendamento intende poi soddisfare un'esigenza di giustizia, in quanto tutti devono avere il diritto di concorrere alla pari

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

all'inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Considerando infine che l'onorevole rappresentante del Governo ha motivato la sua opposizione all'emendamento con argomentazioni non giuridiche, ma soltanto relative ai criteri efficientistici di cui ho detto, ritengo che il Governo stesso potrebbe rivedere le sue posizioni in proposito, consentendo l'approvazione della modifica da noi proposta.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Confermo il parere negativo espresso sull'emendamento: ciò anche tenendo conto delle varie discussioni fatte in materia di assorbimento del personale occupato presso imprese appaltatrici — a proposito di una differenziazione da creare tra personale che dev'essere senz'altro assorbito e personale per cui si può provvedere diversamente — e tenendo altresì presenti certi precedenti che si vogliono introdurre e che possono essere richiamati per la risoluzione di casi simili.

POLI, *Relatore*. Mi associo al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole, al quarto comma dell'articolo 4: « fatta eccezione per il limite massimo di età che non deve superare il 45° anno », di cui gli onorevoli Pani ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pani ed altri è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con proprio deliberazione, emanerà un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.

Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni comparti-

mentali, comprendenti i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.

(È approvato).

ART. 6.

Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianità minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che all'atto di entrata in vigore di essa abbia superato il 50° anno di età, anziché essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene assicurato, ove già non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma avviene al compimento del 60° anno di età nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.

(È approvato).

ART. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

All'indicato onere relativo all'anno finanziario 1973, l'Azienda provvederà, fino alla concorrenza del predetto importo di lire 980 milioni, con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capi-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1973

tolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Carri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti, in sede di esame del disegno di legge n. 1514 sull'inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni,

invita il Governo

ad estendere con specifici progetti di legge il menzionato provvedimento a tutti gli altri dipendenti da ditte appaltatrici di servizi direttamente connessi con l'esercizio dell'attività ferroviaria e a eliminare al più presto una situazione anomala e sempre più assurda in rapporto a quelle che sono le competenze e il carattere pubblico dell'Azienda stessa ».
(0/1514/1/10).

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non sono in grado di impegnarmi nel senso proposto da questo ordine del giorno, tenendo presente la situazione concreta dei vari servizi appaltati in connessione con l'esercizio dell'attività ferroviaria. Accolgo però l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

GUERRINI. Questo è un vecchio problema dibattuto tante volte nella nostra Commissione; concordo anch'io con la necessità che il Governo assuma direttamente tutti i servizi connessi direttamente con l'attività ferroviaria.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Esiste anche il problema dell'onere finanziario sul quale ora non sono in grado di pronunciarmi, per cui ripeto che non posso accettare l'ordine del giorno che come raccomandazione. Vi è inoltre un problema di qualità e di verifica, per-

ché alcuni servizi che oggi sono in appalto non so come in un domani potranno essere gestiti direttamente dall'azienda ferroviaria: non so - ad esempio - se i ferrovieri espletteranno anche i servizi di pulizia.

CARRI. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni » (1514).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baghino, Baldasari, Ballarin, Bargellini, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Guerrini, Korach, Lombardi Giovanni, Marocco, Marzotto Gaotorta, Merli, Pani, Piccinelli, Poli, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO